

**POSIZIONAMENTO ITALIAFINTECH
LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO
E LA CONCORRENZA 2023**

16 OTTOBRE 2024

Alla cortese attenzione della Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
e della Commissione Attività produttive,
Commercio e Turismo

e dei Presidenti

On. Mauro Rotelli

On. Alberto Luigi Gusmeroli

Palazzo di Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 – Roma

Roma, 16 ottobre 2024

Oggetto: Posizionamento ItaliaFintech - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Con la presente, l'Associazione ItaliaFintech ("ItaliaFintech") formula le proprie considerazioni in relazione alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza

INTRODUZIONE

Le **startup innovative**, attraverso l'uso di tecnologie avanzate e dimostrando resilienza di fronte ai cambiamenti del mercato, **occupano una posizione strategica per la competitività dell'Italia e il suo posizionamento globale**, in cui l'innovazione è il principio fondante della crescita. A partire dal 2012, il settore delle startup innovative ha generato oltre 210.000 nuovi impieghi ed è stato fondamentale nell'aumento dell'occupazione nel Paese. Tuttavia, l'Italia è ancora indietro rispetto ai concorrenti internazionali e agli altri paesi europei sia per quanto riguarda gli investimenti che il quadro normativo.

Uno sguardo ad altri Paesi europei

Guardando agli altri Paesi, la **Francia** è uno dei pochi principali paesi ad avere lanciato nel 2023 più fondi di VC rispetto all'anno precedente (23 nuovi VC fund con una dotazione complessiva di oltre 3 miliardi), mentre tutti gli altri Paesi hanno visto questo numero scendere. La **Spagna** è un grande incubatore di aziende fintech in Europa e la legge startup è stato un punto di partenza promettente che ha introdotto benefici fiscali volti a promuovere la creazione di nuove startup. A livello normativo, la **Spagna** rappresenta un esempio virtuoso anche grazie alla **Legge Crea y Crece**, relativa alla creazione ed al potenziamento delle imprese, con cui ha coinvolto il mondo corporate con investimenti in fondi e nelle startup. Tale legge pone le PMI al centro dell'agenda economica, riconoscendo la loro importanza nel tessuto produttivo spagnolo e stabilendo un quadro giuridico più agile e flessibile.

Basti pensare che **Germania, Francia e Spagna** hanno investito un miliardo di euro ciascuna nel fondo europeo **Tech Champions Initiative**, un "fondo dei fondi" istituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti che comprende la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti e cinque Stati membri: Spagna, Germania, Francia, Italia e Belgio. L'Italia appena 150 milioni.

Inoltre, come sottolineato nel rapporto sul futuro della competitività europea presentato da Mario Draghi lo scorso 9 settembre, l'innovazione è ad un punto di stallo a causa di normative vincolanti e restrittive che si traducono in un ostacolo per gli imprenditori.

Concorrenza e libero mercato

ItaliaFintech esprime grande apprezzamento per lo spirito che anima la Legge annuale per la concorrenza, volta a rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea.

L'Associazione auspica che il principio del libero mercato, fondato sulla concorrenza come suo elemento caratterizzante e regolatore, animi l'intero spirito del disegno di legge in discussione, al fine che le norme incluse non minino la stabilità di nessuno dei settori di mercato impattati, specificatamente quello relativo alle start-up, in rischiosa controtendenza con quanto si prefigge la legge stessa.

L'obiettivo della presente legge, infatti, deve essere quello di assicurare la concorrenza in un contesto di libera competizione tra gli operatori in quei settori dove da sempre le regole del libero mercato consentono di garantire agli utenti e ai consumatori la migliore offerta di servizi possibile.

Preme segnalare per questo che la Corte di Giustizia ha ribadito chiaramente attraverso la sua giurisprudenza quali sono gli ambiti di applicazione e le relative casistiche di norme che potrebbero imporre limitazioni alla concorrenza tra gli operatori.

Preme ricordare al legislatore che risulta evidente che qualsiasi normativa che andasse a inficiare la libera concorrenza tra le parti imponendo limitazioni di mercato sarebbe dannosa per il mercato stesso qualora non sussistano i principi di necessaria regolazione individuati dalla Corte e si aprirebbe un conflitto nei confronti del principio eurounitario di libera concorrenza sancito dai trattati fondativi dell'Unione.

Aspetti burocratici

Nel loro processo di costituzione, le startup innovative incontrano numerosi ostacoli dal punto di vista burocratico. Le difficoltà si esplicano non solo nella complessità delle procedure burocratiche ma anche nell'accesso ai finanziamenti e alla mancanza di investitori privati disposti ad assumersi il rischio.

I costi legati all'adempimento a tali procedure, tra cui tasse e spese amministrative, possono essere particolarmente elevati e rappresentare un ostacolo per la startup. Riteniamo auspicabile una semplificazione delle procedure che coinvolgono il mondo startup in toto: gli incentivi, ad esempio, necessitano di passaggi lunghi e tortuosi che le startup hanno difficoltà a seguire.

In questo contesto, l'ultima legge annuale sulla concorrenza, pur riconoscendo la necessità di promuovere l'innovazione e la competitività in Italia, potrebbe essere ulteriormente migliorato al fine di stimolare realmente la crescita del settore. Come principale associazione che rappresenta gli imprenditori di un settore dinamico e innovativo, ItaliaFintech ritiene fondamentale sottolineare alcune osservazioni.

OSSERVAZIONI

Art. 24. (Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dispone di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impiega almeno un dipendente»;

c) alla lettera h), numero 3), le parole: «e all'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e siano utilizzate dall'impresa».

Commento relativo al Comma 2, g-bis

Sebbene il Comma 2, g-bis abbia come obiettivo quello di ridurre la presenza nel registro di realtà che non sono realmente innovative, riteniamo che tale finalità debba essere raggiunta attraverso degli indicatori che misurino la capacità innovativa di una startup, piuttosto che attraverso dei requisiti di capitale che non sono necessariamente legati all'innovatività dell'idea. Le startup, per definizione, necessitano di tempo per consolidarsi e un vincolo di questo tipo rischierebbe di creare una barriera, in particolar modo durante la fase iniziale in quanto, molto spesso, non si dispone di somme consistenti da investire. Parimenti, ove le startup non abbiano ottenuto ancora finanziamenti esterni, il rischio sarebbe ancora più accentuato, portando queste ultime ad essere escluse dalla normativa. Questo approccio selettivo rischierebbe di escludere startup con alto potenziale ma con limitata capacità finanziaria nella fase iniziale.

A questo proposito, si propone di ridurre il requisito di € 20.000 ad € 10.000, con l'obiettivo di incentivare la costituzione di nuove imprese innovative senza l'imposizione di un capitale minimo eccessivamente elevato. Il capitale minimo di €10.000 coincide infatti con il requisito richiesto per la SRL ordinaria. Si propone, in alternativa, di richiedere tale forma giuridica dopo due anni.

Art. 25.**(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)**

1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi sulla base della normativa previgente nonché alle condizioni e per il tempo da questa previsti, purché dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impieghino almeno un dipendente entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

Commento

In seguito a tale modifica, sulla base dei dati di InfoCamere, più della metà delle startup innovative rischierebbe di essere escluso dal registro, con conseguenze significative, tra cui la perdita di dipendenti e la riduzione del fatturato.

Si propone di mantenere elevato il livello di sgravio fiscale, di non ridurre l'incentivo del 50% relativo agli investimenti in startup e di prevedere delle agevolazioni per quanto riguarda i finanziamenti delle startup.

Art. 26.**(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)**

1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «oppure nell'attività di supporto e accelerazione di start-up innovative»;

b) al comma 7:

1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione o accelerazione di start-up»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le seguenti: «o supportate»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «personale ospitato» sono aggiunte le seguenti: «o personale delle start-up innovative supportate»;

4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno, precedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente»;

5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: «incubate», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.

3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 28 della presente legge.

Commento

L'articolo interviene sul quadro normativo disciplinato dal Decreto-Legge n. 179/2012, noto come "Startup Act", con particolare riferimento alle definizioni di startup innovative ed incubatori certificati, ampliando la definizione di questi ultimi. In particolare, viene inclusa l'attività di supporto ed accelerazione in favore delle startup innovative tra i possibili requisiti per ottenere tale definizione, specificando, tuttavia, che queste attività di supporto non potranno ottenere le agevolazioni previste sia dallo Startup Act che dalla legge in questione. Considerato che l'obiettivo della misura è quello di instaurare un ecosistema improntato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo imprenditoriale nazionale, la negazione dei vantaggi fiscali o finanziari riconosciuti dal quadro normativo specifico per le startup innovative e gli incubatori certificati presenta alcuni elementi di antitesi su cui sarebbe necessaria una riflessione più accurata.

Art. 27.

(Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori certificati)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Commento

Si accoglie di buon grado l'intenzione di incentivare gli investimenti nelle startup innovative attraverso la concessione di un credito d'imposta destinato agli incubatori certificati, in un'ottica di utilizzare l'innovazione come motore di crescita economica e di stimolo all'occupazione. Tuttavia, permangono alcuni limiti alla misura che dovrebbe essere attiva a partire dal 2025. Da un lato, il limite complessivo annuale di € 1.8 milioni potrebbe essere ridotto nella fase in cui la misura intenda attrarre investimenti significativi; parimenti, il beneficio dell'8% della somma investita (con limite massimo di € 500 mila di investimento annuo per singolo incubatore) non corrisponde alle esigenze di riscontro che la misura andrebbe a generare. In questo modo, si rischierebbe di limitare una serie di investimenti e bloccare il numero di incubatori e startup che possano beneficiare della misura.

Si propone di innalzare la percentuale del beneficio sotto forma di credito d'imposta riconosciuto per l'investimento, nonché innalzare la dotazione finanziaria ed il limite di spesa previsto dal presente articolo al fine di attrarre investimenti significativi.

Art. 28.

(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 88:

1) al primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'8 per cento»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La percentuale di cui al precedente periodo è incrementata di un ulteriore 2 per cento per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, lettera b-ter)»;

b) al comma 92:

1) al primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'8 per cento»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La percentuale di cui al precedente periodo è incrementata di un ulteriore 2 per cento per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, lettera b-ter)».

Commento

Il 2% corrisponde a circa 3-4 miliardi di euro, una somma significativa che non è soggetta a vincoli di utilizzo o geografici secondo l'articolo. L'assenza di vincoli territoriali solleva la questione di come

indirizzare efficacemente tali risorse con l'obiettivo sostenere l'ecosistema imprenditoriale italiano e massimizzare i benefici per l'economia nazionale.

Art. 29. (Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)

1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Commento

Il coinvolgimento di investitori esteri non UE rappresenta un'importante evoluzione nelle politiche di attrazione di capitali in Italia. Tale possibilità rappresenta un vantaggio non solo per chi investe in imprese italiane o startup innovative, ma anche per quanto riguarda gli investimenti in fondi di Venture Capital, con una soglia minima di 500.000 €. Questa misura rafforza l'attrattività del nostro Paese come destinazione per investitori internazionali e contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento disponibili per le imprese italiane. Inoltre, l'apertura a capitali esteri può portare a un aumento delle competenze e delle conoscenze disponibili nel mercato italiano, grazie alle numerose esperienze e best practice provenienti da altri contesti economici. Questo flusso di capitali e competenze può stimolare ulteriormente l'innovazione e la crescita delle startup italiane, creando un circolo virtuoso di cui beneficerebbe l'intero ecosistema imprenditoriale.

ULTERIORI PROPOSTE

L'Associazione, in ragione della propria esperienza pluriennale sulle tematiche ivi trattate e, più in generale, sulle disposizioni ed agevolazioni in materia di startup innovative, si fa portavoce di alcune ulteriori proposte da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni:

- l'introduzione di maggiori benefici fiscali per le aziende che investono in startup innovative sulla base del modello francese che prevede l'ammortamento del 100% dell'investimento in 5 anni;
- la revisione di alcune norme di diritto societario che ostacolano gli investimenti in startup e PMI innovative, relative al "diritto di recesso" e all'"esclusione del diritto di opzione".
- l'introduzione di un premio destinato a coloro che mantengono l'investimento più a lungo: tale misura non solo premierebbe la fedeltà degli investitori, ma incoraggerebbe un approccio a lungo termine agli investimenti garantendo capitali stabili e sostenendo la crescita delle imprese in un ambiente più favorevole per lo sviluppo economico.
- l'Associazione ritiene inoltre cruciale affrontare il tema dell'oggetto sociale delle start-up innovative. Attualmente, la normativa prevede che per essere qualificata come start-up innovativa, un'impresa debba avere l'innovazione come attività prevalente, ma non esclusiva. Ciò significa che molte imprese possono qualificarsi come start-up innovative pur mantenendo parte delle loro attività in ambiti ordinari o tradizionali. Per incentivare l'innovazione tecnologica, digitale o di processo, è necessario che l'innovazione diventi esclusiva nell'attività dell'impresa, e non semplicemente una componente prevalente. A nostro avviso, le imprese il cui oggetto sociale si concentra esclusivamente sull'innovazione dovrebbero accedere in esclusiva alle agevolazioni previste per le start-up innovative con l'obiettivo di consentire una selezione più rigorosa nella destinazione dei fondi e degli incentivi pubblici.

ItaliaFintech rimane a disposizione per contribuire con entusiasmo e impegno ad ogni iniziativa afferente le tematiche trattate nel presente documento, con l'ambizione di poter favorire il buon funzionamento e la competitività delle startup innovative al fine di creare un mercato efficiente e proliferante che possa essere un valore aggiunto in ottica globale.